

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

Via Tempio, 9 - 07100 SASSARI - C.F. - P. IVA 02268260904

Deliberazione del Direttore Generale n.99 del 31/12/2007

OGGETTO: Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa presso la Clinica Ortopedica.

L'anno duemilasette, il giorno ³¹ del mese di dicembre, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria

IL DIRETTORE SANITARIO
Prof. Antonello GANAU
f.f. del Direttore Generale pro tempore

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;
- VISTO** il Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;
- VISTO** l'Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;
- VISTO** il Decreto n. 56 del 28 giugno 2007 con il quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari nella persona del Dott. Giovanni Battista Cherchi;
- TENUTO CONTO** che il Dott. Giovanni Battista Cherchi ha assunto la funzione di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 2 luglio 2007, data di stipulazione del relativo contratto;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria";
- VISTO** il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTA** la Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna";
- DATO ATTO** che nell'Azienda sono confluite le strutture universitarie dell'ex Policlinico Universitario e le cliniche convenzionate con l'ASL n. 1, con il relativo personale;
- DATO ATTO** che l'ex Policlinico Universitario aveva stipulato n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa a favore di n. 1 Infermiera Professionale presso la Clinica Ortopedica;
- DATO ATTO** che l'Azienda Ospedaliero – Universitaria è subentrata nel contratto sopra citato, in qualità di datore di lavoro, dalla data del 1° settembre 2007, prevedendo la scadenza dello stesso il 31 dicembre 2007;
- VALUTATO** che l'eliminazione, nella fase attuale, del vigente rapporto contrattuale, in cui è impegnata l'unità di personale sopra indicata, rappresenterebbe grave disagio per la Clinica Ortopedica con importanti implicazioni nell'attività assistenziale;
- VISTA** la Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) che al comma 529 riserva, nel bandire le prove selettive, una quota pari al 60% del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali le Amministrazioni hanno stipulato uno

o più contratti di collaborazione, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006;

- VISTA** la Delibera Regionale 22/31 del 7.06.2007 “Approvazione del Piano per il superamento del precariato nella Sanità Pubblica 2007 – 2011”, che ribadisce il principio disposto nella Finanziaria 2007 in ragione del significativo pregresso utilizzo di tale tipologia contrattuale nel settore sanitario;
- CONSIDERATO** che ai sensi della Delibera Regionale 22/31 del 7.06.2007 la Regione deve stilare un piano di superamento del precariato riguardante il personale confluito nelle Aziende Ospedaliero – Universitarie di Sassari e Cagliari;
- DATO ATTO** che l'ex Policlinico Universitario, in quanto privo di personalità giuridica e pertanto impossibilitato a dare corso a procedure selettive, si era già avvalso di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento delle attività assistenziali di supporto;
- CONSIDERATO** che l'Azienda Ospedaliero – Universitaria sta programmando una serie di selezioni per salvaguardare le esigenze organizzative delle unità operative;
- CONSIDERATO** che il numero delle risorse umane citate rientra nell'ambito dei requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi del Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale 29 giugno 1998, n. 1957/3° Serv., in attuazione del D.P.R. 14.1.1997, fonte normativa utilizzata per la definizione della pianta organica provvisoria ancora in fase di elaborazione;
- RITENUTO** che nelle more dell'espletamento delle citate procedure è indispensabile continuare ad avvalersi della professionalità acquisita dall'Infermiera Professionale per un periodo di sei mesi al fine di garantire i necessari servizi degli Ambulatori della Clinica Ortopedica;
- STABILITA** la necessità dell'Azienda di riservarsi la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto di collaborazione coordinata e continuativa rispetto alla scadenza prefissata, nel caso di mancato superamento delle procedure concorsuali e/o di selezione pubblica da espletarsi in attuazione del Piano regionale di superamento del precariato, ovvero in conseguenza del venir meno delle esigenze organizzative e prestazionali;
- CONSIDERATO** che per quanto riguarda la disciplina del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non è rinvenibile nel nostro ordinamento giuridico una legislazione omogenea ed esaustiva atta a regolare tra l'altro anche la durata massima di tali rapporti qualora intrattenuti con una Pubblica Amministrazione, risultando infatti disciplinata separatamente sotto il profilo giuridico e fiscale e per gli aspetti carenti dal codice civile, dal codice di procedura civile e dalla legislazione fiscale relativa ai redditi di lavoro autonomo, che include la tipologia del lavoro parasubordinato;
- VISTO** l'art. 36 del Decreto Legislativo 165/01 che prevede per le Pubbliche Amministrazioni la possibilità di avvalersi di forme contrattuali flessibili di

assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;

DATO ATTO che il presente provvedimento non determina incremento di spesa, poiché il trattamento economico di riferimento è quello già previsto nel corso del presente esercizio finanziario e per il successivo 2008 costituisce conferma dei costi;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 che all'art. 3 comma 6 disciplina l'ipotesi in cui, in caso di vacanza dell'ufficio, il Direttore più anziano d'età esercita le funzioni di Direttore Generale pro tempore e che nella fattispecie in esame risulta il Direttore Sanitario;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1) di prorogare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il periodo di n. 6 mesi, fino alla data del 30 giugno, con l'Infermiera Professionale Franca Soro in servizio presso la Clinica Ortopedica;
- 2) di incaricare i competenti uffici alla formalizzazione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, secondo i parametri di cui ai precedenti contratti;
- 3) che il compenso lordo spettante all'Infermiera Professionale Franca Soro ammonta ad € 9.900,00 (novemilanovecento/00) e la relativa spesa graverà sul conto di costo n. 500.1.13.07 "Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area - sanitaria";

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. David Harris)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Prof. Antonello Ganau)
f.f. Direttore Generale pro tempore

Responsabile Struttura Proponente - Direttore Amministrativo Estensore <u>E. Livan</u>	VISTO Del Responsabile della Contabilità Economica in ordine alla correttezza dell'attribuzione della spesa al relativo conto di contabilità generale. Il Responsabile della Contabilità Economica 
--	--

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 20/01/08 per la durata di quindici giorni.
Il Direttore Amministrativo
(Dott. David Harris)